

Gazzetta ufficiale

L 129

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
17 maggio 2011

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 469/2011 del Consiglio, del 13 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India** 1

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2011 della Commissione, del 16 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 828/2009 che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali** 5

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2011 della Commissione, del 16 maggio 2011, sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2010/2011 nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio** 7

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 472/2011 della Commissione, del 16 maggio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 10

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 473/2011 della Commissione, del 16 maggio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11 12

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

2011/280/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 maggio 2011, che abroga la decisione 2003/796/CE che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità** 14

2011/281/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 maggio 2011, che modifica la decisione 2009/146/CE per quanto riguarda la sostituzione dei membri del comitato scientifico con i membri del pool di consulenti scientifici istituito dalla decisione 2008/721/CE** 15



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 469/2011 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾ («regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

- (1) Il 10 dicembre 1999, a seguito di un'inchiesta («inchiesta antisovvenzioni iniziale»), il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 2597/1999, un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India ⁽³⁾. A seguito di un'inchiesta antidumping («inchiesta antidumping iniziale») e dopo l'istituzione, con il regolamento (CE) n. 367/2001 della Commissione, di un dazio antidumping provvisorio il 24 febbraio 2001 ⁽⁴⁾, è stato istituito un dazio antidumping definitivo sui fogli di polietilene tereftalato originari dell'India con il regolamento (CE) n. 1676/2001 ⁽⁵⁾.
- (2) L'8 marzo 2006 sono stati pubblicati due regolamenti del Consiglio concernenti le importazioni di fogli di PET

originari dell'India: il regolamento (CE) n. 367/2006 ⁽⁶⁾, a seguito di un'inchiesta per il riesame in previsione della scadenza, che ha mantenuto il dazio compensativo definitivo («regolamento antisovvenzioni adottato in seguito al riesame in previsione della scadenza») e il regolamento (CE) n. 366/2006 ⁽⁷⁾ («regolamento antidumping di modifica») a seguito di un'inchiesta per il riesame intermedio parziale, che ha modificato il dazio antidumping definitivo su tali importazioni.

- (3) Il 6 novembre 2007, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, con il regolamento (CE) n. 1292/2007 del Consiglio ⁽⁸⁾ è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India.
- (4) Il 20 maggio 2010 è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso ⁽⁹⁾ col quale le parti sono state informate del fatto che, in applicazione della sentenza del Tribunale dell'Unione del 17 novembre 2009 nella causa T-143/06 ⁽¹⁰⁾ («sentenza»), le importazioni nell'Unione europea di fogli di PET fabbricati dalla MTZ Polyfilms Limited («MTZ Polyfilms») non sono più soggette alle misure antidumping istituite dal regolamento antidumping di modifica e dal regolamento (CE) n. 1292/2007 e che i dazi antidumping versati in applicazione di tali regolamenti sulle importazioni di MTZ Polyfilms dovrebbero essere rimborsati o sgravati. Con detto avviso è stata anche resa nota la riapertura parziale dell'inchiesta antidumping per il riesame riguardante le importazioni di fogli di PET originari, tra l'altro, dell'India, al fine di attuare la suddetta sentenza del Tribunale per quanto concerne la MTZ Polyfilms.
- (5) Il dazio compensativo istituito dal regolamento antisovvenzioni adottato in seguito al riesame in previsione della scadenza è scaduto, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, il 9 marzo 2011 ⁽¹¹⁾. Conformemente al principio secondo il

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽³⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 24.2.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU C 131 del 20.5.2010, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ Raccolta 2009, pag. II-04133.

⁽¹¹⁾ Avviso di scadenza, GU C 68 del 3.3.2011, pag. 6.

quale nessun prodotto può essere soggetto contemporaneamente a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di rimediare a una stessa situazione derivante da un dumping o dalla concessione di una sovvenzione all'esportazione, il livello dei dazi antidumping previsti dal regolamento (CE) n. 1292/2007 è stato fissato tenendo conto dell'importo del dazio compensativo istituito dal regolamento antisovvenzioni adottato in seguito al riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base. In considerazione della scadenza del dazio compensativo, è ora necessario adeguare le aliquote del dazio antidumping.

2. ALIQUOTE DEL DAZIO ANTIDUMPING DOPO LA SCADENZA DEL DAZIO COMPENSATIVO SULLE STESSE IMPORTAZIONI

Osservazione preliminare

- (6) Come indicato al considerando 5, la scadenza, il 9 marzo 2011, del dazio compensativo sui fogli di PET originari dell'India richiede un adeguamento delle aliquote del dazio antidumping. Il dazio antidumping stabilito dal regolamento (CE) n. 1292/2007 equivale al margine di dumping meno il margine di sovvenzione relativo alle sov-

venzioni all'esportazione. Poiché ora il dazio compensativo è scaduto, occorre rideterminare il livello delle aliquote del dazio antidumping.

Determinazione del livello del dazio antidumping

- (7) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, l'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato, ma deve essere inferiore ad esso qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Di conseguenza, il livello del dazio deve corrispondere al più basso tra il margine di dumping e il livello di eliminazione del pregiudizio.
- (8) A questo riguardo, si ricorda che nell'inchiesta antidumping iniziale il livello di eliminazione del pregiudizio era in tutti i casi superiore ai margini di dumping, come indicato al considerando 195 del regolamento (CE) n. 367/2001 e confermato dal considerando 74 del regolamento (CE) n. 1676/2001. Pertanto, il dazio antidumping deve essere fissato al livello dei margini di dumping stabiliti nei riguardi dei vari produttori indiani, che sono i seguenti:

Società	Margine di dumping e aliquota del dazio antidumping	Riferimento
Ester Industries Limited	29,3 %	Regolamento (CE) n. 366/2006
Garware Polyester Limited	0 %	Regolamento di esecuzione (UE) n. 38/2011 ⁽¹⁾
Jindal Poly Films Limited	0 %	Regolamento (CE) n. 1676/2001 (*)
Polyplex Corporation Limited	3,7 %	Regolamento (CE) n. 366/2006
SRF Limited	15,5 %	Regolamento (CE) n. 1424/2006 ⁽²⁾
Uflex Limited	3,2 %	Regolamento (CE) n. 366/2006 (**)
Vacmet India Limited	0 %	Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2011 ⁽³⁾
Tutte le altre società (tranne MTZ Polyfilms)	29,3 %	Regolamento (CE) n. 366/2006

⁽¹⁾ GU L 15 del 20.1.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 270 del 29.9.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 58 del 3.3.2011, pag. 14.

(*) Jindal Poly Films Limited era allora nota come Jindal Polyester Limited.

(**) Uflex Limited era allora nota come Flex Industries Limited.

- (9) Tutti i produttori esportatori indiani di fogli di PET noti, le autorità indiane e l'industria dell'Unione dei fogli di PET sono stati informati di quanto sopra.
- (10) A seguito di tale comunicazione, diverse società indiane hanno sostenuto che, poiché non era richiesto un riesame in previsione della scadenza per le misure compensative, l'industria dell'Unione si trovava apparentemente in una buona situazione e pertanto anche le misure antidumping dovrebbero aver termine. Inoltre, un produttore esportatore ha sostenuto che il margine di dumping medio del campione dovrebbe essere ricalcolato in

quanto recentemente, a seguito di un esame intermedio, a Garware Polyester Limited, una delle società del campione, è stato riconosciuto un margine di dumping individuale riveduto. Va notato che entrambe le obiezioni eccedono l'ambito limitato del presente regolamento, che ha soltanto lo scopo di adeguare il livello delle attuali aliquote del dazio antidumping a seguito della scadenza delle parallele misure compensative sulle stesse importazioni. Le richieste di modificare le aliquote del dazio antidumping in conseguenza di un asserito mutamento di circostanze devono essere presentate conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Queste obiezioni devono quindi essere respinte.

(11) Un produttore esportatore indiano ha sostenuto che, poiché i dazi compensativi sono scaduti, la Commissione deve ora concedere agli esportatori indiani che fruiscono del regime DEPB un adeguamento di prezzo, che è stato rifiutato durante l'inchiesta iniziale e l'inchiesta di riesame parziale. Senza pregiudizio del fatto che si possa o meno esaminare questo argomento nel contesto dell'attuale regolamento di modifica, occorre notare che, come indicato nel considerando 50 del regolamento (CE) n. 367/2001 e nel considerando 47 del regolamento antidumping di modifica, l'adeguamento di prezzo per il regime DEPB non è stato accettato perché i produttori interessati non hanno dimostrato che i benefici del DEPB hanno avuto un effetto sulla comparabilità tra i prezzi di vendita sul mercato interno e quelli dell'UE. Questa situazione non è cambiata con la scadenza del dazio compensativo e l'argomento deve quindi essere respinto.

(12) Non sono state ricevute altre osservazioni di sostanza. Di conseguenza, è opportuno rivedere le aliquote del dazio portandole ai livelli del margine di dumping, come indicato nella tabella del considerando 8,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1292/2007 è sostituito dal seguente:

«2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti delle società sotto elencate è la seguente:

Società	Dazio definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
Ester Industries Limited 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1, New Delhi — 110 003, India	29,3	A026
Garware Polyester Limited Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, India	0	A028
Jindal Poly Films Limited 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, India	0	A030
Polyplex Corporation Limited B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India	3,7	A032
SRF Limited Block C, Sector 45, Greenwood City, Gurgaon 122 003, Haryana, India	15,5	A753
Uflex Limited A-1, Sector 60, Noida 201 301, (U.P.), India	3,2	A027
Vacmet India Limited Anant Plaza, IInd Floor, 4/117-2 A, Civil Lines, Church Road, Agra 282 002, Uttar Pradesh, India	0	A992
Tutte le altre società [tranne MTZ Polyfilms Limited — codice addizionale TARIC A031 ⁽¹⁾]	29,3	A999

⁽¹⁾ Per quanto riguarda MTZ Polyfilms Limited (New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400039, India), si fa riferimento all'avviso pubblicato in GU C 131 del 20.5.2010, pag. 3.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 470/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 828/2009 che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97, (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione ⁽³⁾, un paese figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 o figurante come paese meno sviluppato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 può essere aggiunto all'allegato I del regolamento (CE) n. 828/2009.

- (2) L'Uganda, che figura tra i paesi meno sviluppati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008, ha chiesto alla Commissione di essere aggiunto all'allegato I del regolamento (CE) n. 828/2009. L'Uganda produce zucchero ed è quindi un esportatore potenziale verso l'Unione europea.

- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 828/2009.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 828/2009 è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 240 dell'11.9.2009, pag. 14.

ALLEGATO

«Parte I: Paesi meno sviluppati

Denominazione del gruppo	Paese terzo	Numero d'ordine
PMS NON ACP	Bangladesh Cambogia Laos Nepal	09.4221
PMS ACP	Benin Burkina Faso Repubblica democratica del Congo Etiopia Madagascar Malawi Mozambico Senegal Sierra Leone Sudan Tanzania Togo Uganda Zambia	09.4231»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 471/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2011

sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2010/2011 nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 69, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che i produttori possano disporre di una o due quote individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione da una quota all'altra può essere effettuata soltanto dall'autorità competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore.

(2) Il regolamento (UE) n. 445/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010, sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2009/2010 nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽²⁾ definisce la ripartizione fra le «consegne» e le «vendite dirette» per i periodi dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010 per tutti gli Stati membri.

(3) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾ gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori da quote individuali di consegne a quote di vendite dirette.

(4) Le quote nazionali totali fissate per tutti gli Stati membri all'allegato IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009

del Consiglio ⁽⁴⁾, sono state aumentate dell'1 % a decorrere dal 1° aprile 2010, tranne per l'Italia, la cui quota era già aumentata del 5 % dal 1° aprile 2009. Tutti gli Stati membri, salvo Italia e Malta che nella loro quota nazionale non avevano una parte di vendite dirette, hanno comunicato alla Commissione la ripartizione tra consegne e vendite dirette nell'ambito della loro quota supplementare.

(5) È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote nazionali fissate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007, applicabile per il periodo dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011.

(6) Poiché la ripartizione fra le vendite dirette e le consegne è utilizzata come base di riferimento per i controlli eseguiti a norma degli articoli 19-21 del regolamento (CE) n. 595/2004 e per la stesura del questionario annuo figurante nell'allegato del presente regolamento, è necessario fissare, per il presente regolamento, una data di scadenza posteriore all'ultima data possibile per tali controlli.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al presente regolamento è fissata, per il periodo che va dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011, la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso scade il 30 settembre 2012.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 126 del 22.5.2010, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Stati membri	Consegne (t)	Vendite dirette (t)
Belgio	3 454 910,898	41 266,346
Bulgaria	942 195,260	76 456,198
Repubblica ceca	2 833 254,842	15 567,839
Danimarca	4 705 285,916	47,256
Germania	29 335 337,102	91 916,439
Estonia	664 758,821	7 788,376
Irlanda	5 612 152,970	2 150,264
Grecia	852 538,418	1 207,000
Spagna	6 298 788,511	65 910,198
Francia	25 241 237,156	354 420,110
Italia	10 973 963,234	314 579,632
Cipro	150 243,694	837,196
Lettonia	738 964,267	19 195,434
Lituania	1 696 613,534	77 274,855
Lussemburgo	283 644,448	500,000
Ungheria	1 937 342,553	133 318,857
Malta	50 670,366	
Paesi Bassi	11 624 729,324	71 360,125
Austria	2 816 825,721	87 887,065
Polonia	9 602 696,317	157 361,235
Portogallo ⁽¹⁾	2 019 643,728	7 826,444
Romania	1 495 324,220	1 685 490,394
Slovenia	579 468,569	20 524,423
Slovacchia	1 046 628,953	36 313,043
Finlandia ⁽²⁾	2 537 362,535	5 440,665
Svezia	3 484 129,778	4 200,000
Regno Unito	15 289 460,053	139 724,783

⁽¹⁾ Esclusa Madera.

⁽²⁾ La quota nazionale finlandese di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 e la quantità totale della quota nazionale finlandese come indicato nell'allegato del presente regolamento sono diverse a causa dell'aumento della quota di 784 683 tonnellate per compensare i produttori SLOM finlandesi nel passato ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (CE) 1234/2007.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 472/2011 DELLA COMMISSIONE**del 16 maggio 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	60,9
	TN	97,6
	TR	101,0
	ZZ	86,5
0707 00 05	TR	108,2
	ZZ	108,2
0709 90 70	MA	86,8
	TR	123,2
	ZZ	105,0
0709 90 80	EC	27,0
	ZZ	27,0
0805 10 20	EG	59,2
	IL	55,6
	MA	46,7
	TN	54,9
	TR	71,6
	ZZ	57,6
0805 50 10	TR	62,0
	ZZ	62,0
0808 10 80	AR	85,4
	BR	84,6
	CA	114,6
	CL	85,2
	CN	101,2
	NZ	124,4
	US	180,3
	UY	68,4
	ZA	83,3
	ZZ	103,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 473/2011 DELLA COMMISSIONE**del 16 maggio 2011****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 463/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 124 del 13.5.2011, pag. 45.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 17 maggio 2011

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	41,07	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	41,07	2,58
1701 12 10 ⁽¹⁾	41,07	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	41,07	2,29
1701 91 00 ⁽²⁾	42,59	4,69
1701 99 10 ⁽²⁾	42,59	1,56
1701 99 90 ⁽²⁾	42,59	1,56
1702 90 95 ⁽³⁾	0,43	0,26

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2011

che abroga la decisione 2003/796/CE che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità

(2011/280/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/796/CE della Commissione ⁽¹⁾ ha istituito il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità con il compito di agevolare la consultazione, il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di regolamentazione degli Stati membri e tra queste e la Commissione, allo scopo di consolidare il mercato interno e assicurare l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽²⁾, della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ⁽³⁾ e del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica ⁽⁴⁾.
- (2) Per migliorare la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione e dare un ulteriore contributo al funzionamento effettivo dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale, il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ ha istituito l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.
- (3) L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia costituisce il quadro nel quale le autorità nazionali di regolamentazione possono cooperare e svolgere funzioni analoghe a quelle attualmente esercitate

dal gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità. Dato che l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia continuerà il lavoro realizzato dal gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità nel quadro di una governance più effettiva, è pertanto opportuno abrogare la decisione 2003/796/CE.

- (4) Per assicurare che il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità possa portare a termine una serie di progetti in corso, occorre che il gruppo venga sciolto solo a decorrere dal 1° luglio 2011 in modo da assicurare una regolare transizione verso l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/796/CE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2011.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2011.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2011

che modifica la decisione 2009/146/CE per quanto riguarda la sostituzione dei membri del comitato scientifico con i membri del pool di consulenti scientifici istituito dalla decisione 2008/721/CE

(2011/281/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2008/721/CE, la Commissione ha istituito tre comitati scientifici: il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), il comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA) e il comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSEI), nonché un pool di consulenti scientifici sulla valutazione dei rischi (di seguito «pool»), nei settori della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente.
- (2) Con la decisione 2009/146/CE⁽²⁾, la Commissione ha nominato i membri del CSSC, del CSRSA e del CSRSEI nonché i consulenti scientifici del pool.
- (3) In conformità all'articolo 12 della decisione 2008/721/CE, i comitati scientifici hanno adottato un regolamento interno che fissa, tra l'altro, i criteri di partecipazione per i membri dei comitati scientifici e le condizioni alle quali cessa il mandato di membro del comitato, come indicato nell'allegato II, punto 4, lettera a), di tale decisione.
- (4) L'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2008/721/CE stabilisce che qualora un membro di un comitato scientifico non sia in possesso dei requisiti di partecipazione fissati nel regolamento interno o intenda dimettersi, la Commissione può porre termine al suo mandato e nominare un sostituto tra i membri del pool.
- (5) Due membri del CSRSA, un membro del CSSC e un membro del CSRSEI si sono dimessi, mentre due membri del CSSC non hanno soddisfatto i criteri di partecipazione e quindi occorre porre termine al loro mandato. È necessario nominare nuovi membri per garantire la disponibilità delle competenze richieste nei rispettivi comitati.

(6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2008/721/CE, gli esperti del pool che sostituiscono i membri dei comitati scientifici che si sono dimessi o il cui mandato è cessato sono stati selezionati sulla base delle loro competenze e assicurando una distribuzione geografica tale da riflettere la molteplicità di problemi scientifici e la pluralità di strategie, in particolare in Europa.

(7) I membri che si sono dimessi o il cui mandato è cessato devono essere nominati consulenti del pool sulla valutazione dei rischi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato di membro degli esperti elencati al punto 1 dell'allegato della presente decisione è cessato.

Tali esperti sono nominati consulenti scientifici del pool sulla valutazione dei rischi.

Gli esperti elencati al punto 2 dell'allegato della presente decisione sono nominati membri dei comitati scientifici istituiti dalla decisione 2008/721/CE, come indicato in detto allegato.

Articolo 2

Gli allegati I e II della decisione 2009/146/CE sono modificati in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2011.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

(¹) GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21.

(²) GU L 49 del 20.2.2009, pag. 33.

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/146/CE sono così modificati:

1) i nomi dei seguenti esperti sono soppressi dall'allegato I e inseriti nell'allegato II:

Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori

Cognome	Nome	Istituto o organizzazione di appartenenza
GALLI	Corrado	Università di Milano, Milano, Italia
SAVOLAINEN	Kai	Istituto finlandese per la salute sul luogo di lavoro (Finnish Institute of Occupational Health — FIOH), Helsinki, Finlandia
EISENBRAND	Gerhard	Università di Kaiserslautern, Kaiserslautern, Germania

Comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali

Cognome	Nome	Istituto o organizzazione di appartenenza
CALOW	Peter	Università Roskilde, Roskilde, Danimarca
DAVISON	John	Istituto nazionale francese per la ricerca agronomica (INRA), Parigi, Francia

Comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati

Cognome	Nome	Istituto o organizzazione di appartenenza
STAHL	Dorothea	Università privata di medicina Paracelsus, Salisburgo, Austria

2) i nomi dei seguenti esperti sono soppressi dall'allegato II e inseriti nell'allegato I:

Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori

Cognome	Nome	Istituto o organizzazione di appartenenza
NIELSEN	Elsa	Università tecnica danese, Søborg, Danimarca
VAN BENTHEM	Jan	Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente (RIVM), Bilthoven, Paesi Bassi

Comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali

Cognome	Nome	Istituto o organizzazione di appartenenza
ALTENBURGER	Rolf	Centro Helmholtz per la ricerca ambientale, Lipsia, Germania
KRÄTKE	Renate	Istituto federale per la valutazione dei rischi (BfR), Berlino, Germania

Comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati

Cognome	Nome	Istituto o organizzazione di appartenenza
HENSTEN	Arne	Università di Tromsø, Tromsø, Norvegia

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

